# UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FERRARA ATTI DEL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI SEDUTA DEL 05 OTTOBRE 2012

L'anno 2012 (duemiladodici) in questo giorno 05 (cinque) del mese di Ottobre alle ore 17.30 (diciassette e trenta), presso la Sala Consigliare del Rettorato, via Ariosto 35, 1° piano, convocato con avvisi scritti in data 01/10/2012 ed inviati a ciascun membro attraverso il servizio di posta elettronica "mydesk" dell'Università di Ferrara (ex art. 2 comma 3 del Regolamento di funzionamento del Consiglio Studenti emanato con D.R. Rep. N. 562/2008), si è riunito il Consiglio degli Studenti.

Presiede la Sig.ra **Bianca Ferrarese** in qualità di Presidente ai sensi dell'art. 5 comma 4 del *Regolamento di funzionamento del Consiglio Studenti*.

Ha la funzione di Segretario la Sig.ra Carlotta Moro.

Il Presidente procede all'appello che dà il seguente risultato:

ANASTASIA N. – presente; LAZZARI R. – assente giustificata;

BAIONI M. – assente giustificato; LEARDINI A. – presente;

BERGAMI A. – presente; MATTIOLI I. – assente giustificato;

BETTINI N. – assente giustificato; MORO C. – presente;

BONAMICI M. – assente giustificato; OLIVA G. – assente giustificato;

BRANCA D. – presente; PAVAN C. – presente;

CACCAMO I. – assente giustificata; PEPE A. – assente giustificato;

CAMISA F. – presente; PERINI S. – assente;

CAPPELLO A. M. – assente giustificata; RAIMONDO F. – presente;

CESARI S. – assente giustificata; SPATH P. – presente;

DALLA VECCHIA G. – assente; TELLARINI G. – presente;

DE CAMILLIS E. – presente; TOTARO M. – assente giustificato.

FERENDELES L. – assente giustificato;

FERRARESE B. – presente;

FIORAVANTI E. – assente;

GENTILINI L. – assente giustificato;

GUERZONI G. – presente;

IORIO F. – assente giustificato;

KEMKIA J. – presente;

LAURIOLA E. – assente giustificato;

Constatato che il numero dei presenti è sufficiente per la validità dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta e dà inizio alla discussione degli oggetti contemplati nell'ordine del giorno.

#### ORDINE DEL GIORNO

- 1. Comunicazioni del Presidente.
- 2. Modifiche al Regolamento per l'elezione del Consiglio degli studenti e delle rappresentanze degli studenti negli organi accademici.
- 3. Sostituzione rappresentante in Consiglio di Amministrazione.
- 4. Discussione sul rinnovo delle rappresentanze studentesche.
- 5. Varie ed eventuali.

#### 1. Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente FERRARESE chiede al Consiglio degli Studenti se è concorde ad anticipare la trattazione del terzo punto all'ordine del giorno, in modo da riuscire ad affrontare le questioni sul Regolamento per le elezioni del Consiglio degli Studenti e la discussione sul rinnovo delle candidature in modo unitario.

Il Consiglio degli Studenti non ha obiezioni, si passa così alla trattazione di tale questione.

#### 3. Sostituzione rappresentante in Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente FERRARESE chiarisce al Consiglio degli Studenti che il posto liberatosi in Consiglio di Amministrazione è dovuto all'imminente laurea del Consigliere TELLARINI.

Il Presidente FERRARESE chiede a tutti i membri del Consiglio degli Studenti chi fosse interessato a candidarsi.

I Consiglieri SPATH, BRANCA E KEMKYA si candidano per il Consiglio di Amministrazione.

Interviene il Consigliere SPATH motivando la propria candidatura, evidenziando la sua esperienza all'interno degli organi universitari e il suo interesse a poter continuare ad apportare il suo contributo.

Interviene il Consigliere BRANCA spiegando le ragioni della sua candidatura, sottolineando che essendo presenti due posti all'interno del Consiglio di Amministrazione ritiene auspicabile la presenza di più realtà all'interno dello stesso organo.

Interviene il Consigliere KEMKYA dicendo che la sua candidatura è giustificata oltre che da un interesse personale, dal fatto che sostituendo il Consigliere TELLARINI si sentirebbe di dar

continuità al suo lavoro data l'esperienza condivisa fino ad oggi con lei dentro agli organi Universitari.

Il Presidente FERRARESE specifica che i Consiglieri devono dare una sola preferenza.

Si passa alle votazioni:

SPATH: 2 voti favorevoli.

BRANCA: 2 voti favorevoli.

KEMKYA: 10 voti favorevoli.

Eletto il Consigliere KEMKYA con la maggioranza di 10 voti favorevoli, divenendo così nuovo rappresentante in Consiglio di Amministrazione.

# 2. Modifiche al Regolamento per l'elezione del Consiglio degli studenti e delle rappresentanze degli studenti negli organi accademici. Allegato N.1

Si riprende la discussione dal secondo punto all'ordine del giorno.

Interviene il presidente FERRARESE specificando a tutto il Consiglio degli studenti che si tratta solamente di modifiche prettamente formali al Regolamento per l'elezione del Consiglio degli Studenti e delle rappresentanza degli studenti negli organi accademici, senza modifica alcuna del contenuto.

Il Consiglio degli Studenti approva all'UNANIMITA' il Regolamento per l'elezione del Consiglio degli Studenti e delle rappresentanza degli studenti negli organi accademici con le relative modifiche.

#### 4. Discussione sul rinnovo delle rappresentanze studentesche.

Il Presidente FERRARESE espone a tutto il Consiglio degli studenti il problema riguardo il rinnovo delle rappresentanze studentesche, nello specifico si discute se sia più favorevole che le relative elezioni si svolgano nel mese di Novembre o Maggio.

Il Presidente FERRARESE aggiunge che nei giorni scorsi lei e il Consigliere DE CAMILLIS hanno incontrato il Rettore per cercare di capire con lui quale fossero le ipotesi più ragionevoli. Il Presidente FERRARESE riassume al Consiglio degli Studenti la discussione avuta con il Rettore e i punti positivi, negativi emersi durante tale colloquio.

Punti negativi nello svolgere le elezioni a Novembre:

- tempistica molto ristretta per realizzare le elezioni in soli 30 giorni, considerato che fino al 30 ottobre non si potrebbe iniziare per l'esigenza che il Regolamento stesso dovrebbe essere approvato in Consiglio di Amministrazione, previsto per il 30 ottobre corrente anno;

- tempistica ristretta che renderebbe difficoltoso portare a conoscenza di tutti gli studenti, principalmente le matricole, lo svolgimento imminente delle elezioni.

Interviene il Consigliere DE CAMILLIS puntualizzando che la sua associazione sarebbe disponibile a fare uno sforzo per realizzare le elezioni a novembre, ma che tale problema non sarebbe facilmente aggirabile per eventuali nuove liste che si volessero candidare.

Punti negativi nello svolgere le elezioni a maggio:

- assenza per 6 mesi della rappresentanza studentesca nei rispettivi nuovi organi universitari, considerato che il mandato dei Consiglieri ad oggi in carica potrebbe essere prorogato per legge di soli 45 giorni.

Il Presidente FERRARESE aggiunge che personalmente ha anche provato a fare delle proposte al Rettore per cercare di ovviare al problema dell'assenza dei rappresentanti degli studenti nei rispettivi nuovi organi, almeno temporaneamente in attesa delle legittime elezioni di Maggio, tali proposte sono risultate tutte non accolte dal Rettore stesso.

Il Presidente FERRARESE continua esponendo un'ulteriore possibilità della quale è venuta a conoscenza oggi stesso. L'ipotesi consisterebbe nell'emanazione da parte del Rettore di un Decreto elettorale transitorio con validità biennale, di contenuto corrispondente al Regolamento per l'elezione del Consiglio degli studenti e delle rappresentanze degli studenti negli organi accademici, stilato dai membri del Consiglio degli studenti stesso.

Attraverso tale Decreto si riuscirebbe ad indire le elezioni a Dicembre concedendo più tempo a tutti gli studenti per ovviare ai problemi detti sopra sulla tempistica ristretta, possibilità anche per nuove liste di organizzarsi e riuscire a portare a conoscenza di tutti gli studenti le elezioni, in modo che la scelta da parte dell'elettorato possa essere il più informata e consapevole possibile.

Il Presidente FERRARESE chiede al Consiglio degli Studenti di prendere in considerazione tutte e tre queste ipotesi e apre la discussione.

Interviene il Consigliere BRANCA appoggiando l'ipotesi di indire le elezioni la prima settimana di Dicembre, attraverso il Decreto, sottolineando che così anche lo studente che avesse intenzione di candidarsi avrebbe il tempo necessario per farlo e questa proposta sarebbe la scelta più ragionevole e che più concilierebbe le esigenze di tutti.

Interviene il Consigliere SPATH proponendo di indire le elezioni a novembre solo per i Corsi di Studio, evidenziando come i problemi siano chiari per tutti, dicendo che i Consiglieri a metà dicembre scadrebbero e che anche con una proroga non riuscirebbero a coprire tutti i posti che sarebbero disponibili nei nuovi organi.

Interviene il Presidente FERRARESE puntualizzando che se si indicono le elezioni a novembre o

dicembre esse sono indette per tutti gli organi non solo per quelli attinenti ai Corsi di studio.

Intervengono i Consiglieri BRANCA, SPATH e BERGAMI e RAIMONDO evidenziando come sarebbe più auspicabile per loro tenere le elezioni a maggio, ma date le evidenti ragioni e principalmente il problema di non riuscire a riempire i posti vuoti nei nuovi organi fino a maggio, né tramite proroga dei Consiglieri presenti, né attraverso nomina da parte dei Consiglieri stessi di altri studenti, né accettando eventuali candidature volontarie da parte di essi, si rende evidente come la scelta più appropriata sia indire le elezioni a dicembre.

Il Consigliere CAMISA esce alle ore 18.20.

Il Presidente FERRARESE riassume la discussione e chiede al Consiglio degli Studenti di esprimersi.

Il Consiglio degli Studenti date le difficoltà nello svolgere le elezioni a novembre, accetta la proposta del Rettore di emanare un Decreto, che ricalchi il contenuto dello stesso Regolamento per le elezioni delle rappresentanze studentesche, con l'avvertenza che tale documento segua il proprio iter ordinario di approvazione.

Il Consiglio degli studenti si chiude alle ore 18.40.

# Allegato 1

# Regolamento Elezioni Rappresentanze studentesche in Consiglio degli studenti, in Consiglio di Corso di studio e in Consiglio della Scuola

# Art. 1 (Rappresentanze)

- 1. Gli studenti eleggono, senza rapporto al numero dei votanti:
  - a) i rappresentanti nel Consiglio degli Studenti. Il Consiglio degli Studenti è composto da 31 membri, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto dell'Università degli Studi di Ferrara, assegnati a ciascun Dipartimento in modo proporzionale al numero di studenti. Ad ogni Dipartimento spetta un rappresentante in ragione di uno ogni frazione, pari al numero totale di studenti dell'Ateneo diviso i 31 posti, o superiore alla metà di questo numero, di studenti iscritti ai Corsi di Studio afferenti a quel Dipartimento.
  - Nel caso di Corsi di Studio inter-dipartimentali si fa riferimento all'art.35 comma 4 dello Statuto di Unife.
  - I tre Dipartimenti dell'area medica vengono considerati come un unico Dipartimento.
  - Nel caso in cui più Dipartimenti avessero diritto ad un rappresentante, ma non vi fossero a disposizione abbastanza posti in Consiglio degli studenti, si assegna il rappresentante al Dipartimento con il maggior numero di studenti.
  - Nel caso un Dipartimento non abbia un numero di studenti pari alla frazione di cui sopra al comma a), gli verrà comunque assegnato un rappresentante all'interno del Consiglio degli studenti.
  - b) I rappresentanti nel Consiglio di Corso di Studio a cui sono iscritti come stabilito dall'art. 35 comma 6 dello Statuto dell'Università degli Studi di Ferrara;
  - c) I rappresentanti nel Consiglio della Scuola, come stabilito dall'art. 34 comma 3 dello Statuto dell'Università degli Studi di Ferrara.

### Art. 2 (Indizione Votazioni)

- 1. Le votazioni per l'elezione dei rappresentanti degli studenti in Consiglio degli studenti, in Consiglio di Corso di studio e nel Consiglio della Scuola sono indette ogni due anni accademici dal Rettore con decreto reso pubblico a mezzo manifesto e sul sito web dell'Università almeno sessanta giorni prima della data delle votazioni.
- **2.** Ai fini della determinazione, il decreto indica il numero complessivo degli studenti che risultano regolarmente iscritti a tutti i Corsi di studio alla data fissata dal decreto medesimo.
- **3.** La regolare iscrizione si basa sull'avvenuto pagamento della prima rata della quota di iscrizione per l'anno accademico nel quale vengono indette le elezioni.
- **4.** Il decreto indica inoltre il numero degli studenti eleggibili per ognuno degli organi succitati.

#### Art. 3 (Elenchi Elettorali)

- 1. Il Servizio elettorale compila le liste elettorali degli studenti consultabili presso il Rettorato e via Web, dal quinto giorno successivo alla data del decreto di indizione delle votazioni.
- 2. L'Ufficio Applicativi Studenti trasmette al Servizio elettorale l'elenco degli studenti iscritti ai Corsi di studio in quell'anno accademico, distinto per : ciascun Corso di Studio del vecchio e del nuovo ordinamento, di Laurea Specialistica del vecchio e del nuovo ordinamento, comprendendo

gli studenti iscritti ad una durata diversa da quella normale;

**3.** Negli elenchi non vengono inseriti gli studenti iscritti a corsi singoli in conformità a quanto previsto dall'art. 1.2.6 del Regolamento didattico che esclude tali studenti dall'elettorato attivo e passivo.

- **4.** Eventuali rettifiche o reclami vanno presentati al Servizio elettorale entro le ore dodici del quinto giorno successivo la data di affissione.
- **5.** Entro i successivi cinque giorni la Commissione elettorale decide sulle rettifiche ed i reclami presentati.

# Art. 4 (Candidature)

- 1. Le candidature per ciascuno dei diversi tipi di rappresentanza di cui all'art. 1 vanno indirizzate al Rettore dal candidato o da un suo delegato e presentate al Servizio elettorale dell'Università di Ferrara, entro le ore 12 del trentesimo giorno precedente quello fissato per le votazioni. Il Servizio elettorale rilascia ricevuta dei documenti presentati, specificando il giorno e l'ora della presentazione.
  - La delega va effettuata tramite dichiarazione firmata di proprio pugno dal candidato
  - Qualora la scadenza prevista dal comma 1 del presente articolo cada in giorno festivo, la scadenza si intende prorogata entro le ore 12 del primo giorno utile successivo.
- **2.** La presentazione delle singole candidature deve essere sottoscritta dall'interessato e controfirmata da almeno dieci studenti. All'atto della presentazione il candidato può anche dichiarare il proprio collegamento con un'associazione o gruppo di studenti ed eventualmente indicarne la sigla o il motto che verrà riprodotta nel manifesto di cui all'art. 6 comma 3.
- **3.** Le liste di candidati collegati ad un'associazione vanno vidimate dal Presidente dell'associazione stessa al momento della scadenza di cui al comma 1 del presente articolo.
- **4.** Qualora ci fossero più candidati afferenti allo stesso Dipartimento o iscritti allo stesso Corso di studio, collegati ad una associazione, gruppo di studenti o uniti dalla stessa sigla o motto, potranno presentare in un unico documento le rispettive candidature, sottoscritte dagli interessati e controfirmate da almeno 10 studenti diversi per candidato.

#### **Art. 5 (Sottoscrizione Delle Candidature)**

- 1. Ogni studente può presentare una sola candidatura per ciascuno degli organi indicati dal presente Regolamento. I candidati non possono sottoscrivere come presentatori nè la propria nè altre candidature per l'Organo per il quale si presentano.
- 2. Le firme dei presentatori devono essere corredate dalla chiara indicazione di nome, cognome, luogo e data di nascita, Corso di studio di appartenenza, numero di matricola universitaria ed estremi di un documento di identità. Le firme possono essere apposte esclusivamente da studenti regolarmente iscritti al Corso di studio.
- **3.** Per i candidati al Consiglio di Corso di studio i sottoscrittori devono essere regolarmente iscritti al Corso di studio corrispondente.
- **4.** Per le candidature al Consiglio degli studenti i sottoscrittori devono essere iscritti al Corso di studio afferente allo stesso Dipartimento del candidato.
- **5.** Per le candidature al Consiglio della Scuola i sottoscrittori devono essere iscritti ad un Corso di Studio afferente ad uno dei dipartimenti compresi nella Scuola.
- **6.** Le firme del candidato e dei presentatori devono essere autenticate dai soggetti indicati dal decreto rettorale di cui all'articolo 2, comma 1 del presente Regolamento tramite la verifica dei requisiti indicati dal comma 2 del presente articolo.

#### **Art. 6 (Verifica e Pubblicazione delle Candidature)**

- 1. Il Servizio elettorale verifica la regolarità delle candidature.
- **2.** Se il numero dei sottoscrittori è inferiore a quello previsto dall'art. 4 comma 2 la candidatura è nulla. Non è possibile sanatoria.
- **3.** Entro il quindicesimo giorno precedente quello fissato per le votazioni le candidature sono rese pubbliche dal Rettore mediante manifesto e su sito web dell'Università. Le candidature appaiono raggruppate secondo le eventuali associazioni o i gruppi di studenti o secondo le eventuali sigle o motto di appartenenza.

# Art. 7 (Propaganda Elettorale)

- 1. Al momento dell'indizione delle elezioni, il Rettore invita i Responsabili delle Strutture ad indicare aule, spazi ed orari per la propaganda elettorale garantendo almeno uno spazio per ogni struttura adibita alla didattica soggetta alla loro responsabilità.
- **2.** I Responsabili delle Strutture entro cinque giorni dall'invito del Rettore provvedono a mettere a disposizione aule e spazi sospendendo, ove assolutamente necessario, l'attività didattica.
- **3.** Nel giorno precedente ed in quello stabilito per le votazioni è vietata qualsiasi forma di propaganda elettorale.
- **4.** Il Regolamento delle elezioni stabilisce le sanzioni che il Rettore applica nel caso di violazioni delle regole di cui ai commi precedenti accertate a verbale dal Presidente del seggio.

#### Art. 8 (Modalità Di Voto)

- 1. Ogni studente può esprimere:
  - a) due preferenze qualora afferisca ad un Dipartimento per il quale é previsto un numero pari o superiore a 4 rappresentanti all'interno del Consiglio degli Studenti. Una sola preferenza qualora, invece, afferisca ad un Dipartimento per il quale é previsto un numero inferiore di rappresentanti all'interno del Consiglio degli Studenti.
  - b) tre preferenze per i rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Corso di Studio al quale è iscritto. Quattro preferenze nel caso in cui ci siano più di dieci posti per la rappresentanza studentesca all'interno del Consiglio di Corso di studio.
  - c) qualora vengano espresse più preferenze non è vincolante che queste siano appartenenti a candidati della stessa associazione, gruppo, sigla o motto.
- **2.** L'elettore, previa identificazione personale, esprime il proprio voto sull'apposita scheda, barrando nome e cognome del candidato o dei candidati prescelti.
- **3.** Nel caso in cui ci sia l'elezione contestuale del Consiglio degli Studenti, del Consiglio del Corso di Studio, del Consiglio della Scuola e del CNSU sarà allestito un unico punto elettorale, con gli stessi orari.
- **4.** Il voto espresso da ogni studente è segreto.

# Art. 9 (Servizio Elettorale)

- 1. Presso l'Ufficio Organi Collegiali è costituito il Servizio elettorale.
- 2. Spetta al Servizio elettorale:
  - a) formare ed aggiornare le liste elettorali degli studenti;
  - b) proporre agli organi competenti l'indizione delle votazioni;
  - c) verificare la regolarità delle candidature presentate;
  - d) al termine delle votazioni ricevere verbali e schede da trasmettere alla Commissione elettorale di Ateneo unitamente ad eventuali reclami di competenza;
  - e) rilevare e segnalare il verificarsi di casi di incompatibilità e decadenza;
  - f) proporre la surrogazione degli eletti, quando prevista.

**3.** Si fa rinvio alle norme generali in materia di elezioni quale diritto supplente in caso di lacune.

#### **Art. 10 (Commissione Elettorale)**

1. Presso il Rettorato è costituita la Commissione elettorale d'Ateneo. Le competenze della medesima sono esplicitate da apposito Regolamento.

### Art. 11 (Seggi Elettorali)

- **1.** Entro il quindicesimo giorno precedente la data delle votazioni, con decreto rettorale sono costituiti i seggi elettorali, avendo a cura che ogni struttura didattica possa disporne di almeno uno e tenendo conto delle esigenze degli studenti disabili.
- 2. Entro l'ottavo giorno precedente la data delle votazioni il Rettore rende pubblica mediante manifesto e sul sito dell'Università l'ubicazione dei seggi, con l'indicazione del seggio al quale ciascun elettore è iscritto a votare.
- **3.** Ciascun seggio elettorale è composto da cinque componenti di cui due studenti e tre dipendenti dell'Amministrazione universitaria. Tra questi ultimi viene scelto il Presidente e il Segretario secondo criterio dell'anzianità di servizio.
- **4.** Presso il seggio devono essere sempre presenti tre dei suoi componenti, uno dei quali deve essere il Presidente o il Vice-Presidente designato all'apertura del seggio.
- 5. In nessun caso può essere nominato membro del seggio chi risulti essere candidato alle elezioni.
- **6.** Il decreto di nomina indica i nominativi dei membri supplenti, fissandone il numero minimo.
- 7. I seggi elettorali resteranno aperti ininterrottamente dalle ore 9 alle ore 19.
- **8.** Nel caso in cui ci sia l'elezione contestuale del Consiglio degli Studenti, del Consiglio del Corso di Studio, del Consiglio della Scuola e del CNSU sarà allestito un unico punto elettorale, con gli stessi orari.

#### Art. 12 (Scrutinio)

- **1.** Il giorno successivo alle votazioni, il seggio elettorale procede alle operazioni di scrutinio, che sono pubbliche.
- **2.** Le schede vengono aperte e si compilano le graduatorie dei voti riportati dai singoli candidati distintamente per:
  - a) Consiglio degli Studenti;
  - b) Consiglio di Corso di Studio
  - c) Consiglio della Scuola

Ai fini dell'art. 13 comma 3 del presente regolamento, alla preferenza attribuita ad ogni candidato è collegata una preferenza alla associazione o al gruppo di studenti o alla stessa sigla o motto di appartenenza di riferimento.

3. Di ciò viene redatto verbale che è sottoscritto e trasmesso al Servizio elettorale.

#### Art. 13 (Proclamazione Degli Eletti)

- **1.** Il Servizio elettorale riceve verbali e schede, che trasmette alla Commissione elettorale di Ateneo unitamente agli eventuali reclami.
- **2.** La Commissione elettorale effettua le verifiche di competenza specificate nell'apposito Regolamento e propone al Rettore i risultati delle votazioni.
- **3.** Risulta eletto chi ha ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti risulta eletto chi fa riferimento alla associazione o al gruppo di studenti o alla stessa sigla o motto di appartenenza che ha ottenuto più preferenze nel collegio di riferimento. A parità di preferenza delle associazioni o dei gruppi di studenti o delle sigle o dei motti di appartenenza,

chi è iscritto all'Università dall'anno accademico più recente; a parità di iscrizione, il più giovane di età.

- **4.** Il collegio di riferimento di cui al comma 3 si intende come: il Dipartimento per l'elezione dei rappresentanti nel Consiglio degli Studenti; il Corso di studio per l'elezione dei rappresentanti nel Consiglio di Corso di studio; i Dipartimenti costituenti la Scuola per il Consiglio della Scuola.
- **5.** Il collegio di riferimento per l'area medica riguardo l'elezione dei rappresentanti nel Consiglio degli studenti e nel Consiglio della Scuola è determinato secondo i criteri di cui all'art. 1 comma 1.a) del presente Regolamento.

# **Art. 14 (Nomina E Surrogazione)**

- 1. I rappresentanti eletti nel Consiglio degli Studenti e nei Consigli di Corso di Studio sono nominati con decreto rettorale.
- **2.** I predetti rappresentanti restano in carica per un biennio accademico e comunque fino alla nomina dei nuovi eletti, salvo il venir meno dei requisiti. Non perde il requisito lo studente che al termine del Corso di laurea triennale presenta una preiscrizione ad una laurea specialistica.
- **3.** In caso di cessazione per dimissioni, trasferimento o per qualunque altra causa di uno dei rappresentanti eletti dagli studenti, gli subentra il primo dei non eletti, all'interno del collegio di provenienza, facente riferimento alla associazione o al gruppo di studenti o alla sigla o motto del rappresentante decaduto, in base ad una graduatoria di cui il Rettore dà atto al termine delle votazioni. Se il rappresentante che cessa il suo incarico non era collegato a nessuna associazione o gruppo di studenti o sigla o motto di appartenenza subentra il primo dei non eletti valutando la graduatoria generale.

# Art. 15 (Termini In Deroga)

**1.** Per gravi e giustificati motivi dovuti a comprovate necessità, il Rettore può, con il decreto di indizione delle votazioni, modificare i termini previsti dal presente re